

**Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 14691 del 31/05/2025 (Rv. 674987 - 01)**

Risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - azione per il risarcimento dei danni - richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) - Richiesta di risarcimento del danneggiato - Scadenza del termine per la formulazione di proposta di risarcimento - Inerzia dell'assicuratore - Conseguente domanda di adempimento coattivo - Esclusione - Ragioni - Effetti di tale inerzia.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, a seguito di richiesta di risarcimento del danneggiato, la scadenza dei termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2, c.ass. senza formulazione della proposta di risarcimento dell'assicuratore e senza comunicazione delle ragioni del diniego, non giustifica la proposizione di una domanda di condanna all'adempimento coattivo del relativo obbligo, atteso che l'ordinamento ricollega all'inerzia dell'assicuratore esclusivamente la possibilità per il danneggiato di far valere la pretesa risarcitoria in sede giudiziale, salvi, sul piano amministrativo, gli accertamenti dell'IVASS ex artt. 7 e 148, comma 10, c.ass., nonché, sul piano civilistico, la responsabilità dell'assicuratore per ritardo nel pagamento ex art. 1219 c.c. e infine, sul piano processuale, la sua eventuale responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c., ove ne sussistano i presupposti all'esito del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14691 del 31/05/2025 (Rv. 674987 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Proc_Civ_art_096